REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BREMBATE

(Provincia di Bergamo)

STATUTO COMUNALE

Approvato alla deliberazione CC n. 85 in data 7 novembre 2003
(allegato B)

Indice:

		Introduzione
		Elementi costitutivi
	1	Principi fondamentali
	2	Programmazione e forme di cooperazione
	3	Territorio e sede comunale
	4	Albo pretorio
	5	Stemma e gonfalone
Parte I		**Ordinamento strutturale**
Titolo I		**Organi comunali**
	6	Organi
	7	Consiglio comunale
	8	Competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale
	9	Sedute e convocazione
	10	Scioglimento del Consiglio comunale
	11	Approvazione linee programmatiche
	12	Commissioni consiliari
	13	Commissioni non consiliari
	14	Attribuzioni delle Commissioni consiliari
	15	Consiglieri Comunali
	16	Diritti e doveri dei Consiglieri ed Amministratori Comunali
	17	Capigruppo consiliari
	18	Giunta Comunale
	19	Nomina e prerogative
	20	Composizione
	21	Funzionamento
	22	Attribuzioni
	23	Deliberazioni degli organi collegiali
	24	Sindaco
	25	Rappresentanza e coordinamento
	26	Vicesindaco
	27	Mozione di sfiducia
	28	Cessazione dei singoli componenti della Giunta
	29	Trattamento economico
Titolo II		**Organi burocratici ed uffici**
Capo I		Segretario comunale
	30	Principi e criteri fondamentali e gestionali
	31	Gestione degli uffici e del personale
	32	Attribuzioni di legalità e garanzia
	33	Attribuzioni economiche ed amministrative
	34	Vicesegretario
Capo II		Uffici
	35	Principi strutturali ed organizzativi
	36	Struttura
	37	Personale
Titolo III		**Servizi**
	38	Forme di gestione
	39	Gestione in economia
	40	Aziende speciali
	41	Istituzioni

	42	Società per azioni od a responsabilità limitata
	43	Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Parte II		**Ordinamento funzionale**
Titolo I		**Forme associative e di cooperazione**
	44	Principio di cooperazione
	45	Convenzioni
	46	Consorzi
	47	Unione di Comuni
	48	Accordi di programma
Titolo II		**Partecipazione popolare**
	49	Partecipazione
Capo I		***Iniziativa politica ed amministrativa***
	50	Forme di consultazione popolare (istanze, petizioni, proposte)
	51	Referendum
Capo II		***Azione popolare, diritto di accesso e di informazione dei cittadini***
	52	Azione popolare
	53	Diritto di accesso
	54	Diritto di informazione
Capo III		***Difensore civico***
	55	Istituzione, compiti e mezzi
	56	Elezione
Titolo III		**Controllo interno**
	57	Principi e criteri
	58	Collegio dei revisori dei conti
Titolo IV		**Funzione normativa**
	59	Statuto
	60	Regolamenti
	61	Ordinanze
	62	Norme transitorie e finali

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che ogni Comune si doti di un proprio Statuto, cioè di un insieme di norme che regolino, nel rispetto delle leggi, tutte le attività del Comune. Lo Statuto elaborato dal Comune di Brembate è strutturato nel modo seguente:

- enunciazione dei principi generali cui il Comune si ispira;
- descrizione degli organi elettivi e burocratici, organizzazione degli uffici e dei servizi;
- regolamentazione della partecipazione popolare;
- funzione normativa.

Il presente Statuto Comunale intende dettare i principi fondamentali che regolano l'attività comunale e sarà integrato da regolamenti che specificano ed ampliano, ove necessario, le norme stabilite dallo Statuto. Esso è così strutturato dai successivi articoli.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Brembate è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, con pari opportunità ed eguaglianza, all'Amministrazione.
4. Il Comune, nella composizione delle liste dei candidati, assume, a principio di carattere generale, la pari opportunità tra i due sessi, così come disciplinato dalla legge.
5. Il Comune garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini nel rispetto delle norme e procedure previste dalla legge e dal presente statuto.
6. Il Comune, inoltre prevede di:

- tutelare la salute dei cittadini con ogni mezzo, limitando, tra l'altro e in particolare, l'installazione indiscriminata sul territorio di antenne che emanano radiazioni;
- garantire un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai portatori di handicap, agli anziani ed alle persone in situazioni di disagio;
- tutelare e risanare l'ambiente, programmare lo sviluppo edilizio ed industriale nel rispetto delle norme ambientali, adottando, all'uopo, appositi regolamenti;
- intraprendere iniziative a favore dei giovani;
- stimolare e favorire l'istituzione di associazioni culturali, ricreative e sportive;
- conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale locale, nelle più ampie forme possibili anche divulgando i temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, anche attraverso il sostegno del volontariato e promozione di libere associazioni a tale scopo costituite.

Art. 2 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle associazioni operanti nel suo territorio.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dalle comunità di Brembate e Grignano.
2. Il territorio del Comune si estende per Km quadrati 5,45 e confina con i Comuni di Capriate S. Gervasio, Filago, Osio Sotto, Boltiere, Pontirolo Nuovo, Canonica D'Adda. Esso può essere modificato nei suoi confini, d'intesa con i Comuni limitrofi stessi.
3. Il palazzo municipale è ubicato a Brembate ed, all'esterno dello stesso, sono esposte la bandiera europea, nazionale e regionale**.**
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono**,** normalmente**,** nella sede comunale; possono però svolgersi anche in altra sede.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo municipale apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale può individuare altri mezzi e appositi spazi aggiuntivi e non sostitutivi da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi dì maggiore importanza.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al l° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Brembate.
2. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

- **Stemma**: trinciato dalla banda diminuita di rosso, caricata da tre stelle d'argento di cinque raggi: il primo, di azzurro, alla pannocchia di granoturco d'oro, con le brattee dello stesso, impugnata con due spighe di grano d'oro, una in banda, l'altra in sbarra; il secondo, d'oro, ai due pali scorciati, di altezza diseguale, con le sommità ritondate, il palo a destra più alto, essi pali fondati in punta e di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
- **Gonfalone**: drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento

3. Nelle cerimonie organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale a cui aderisce e nelle altre pubbliche ricorrenze ovvero ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto dove sussiste un pubblico interesse.

Parte 1a – ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo 1° - ORGANI COMUNALI

Art. 6 – Organi

1. Sono organi comunali: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico–amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, in piena autonomia organizzativa e funzionale.
2. Le elezioni del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Per l'elezione del Consiglio, oltre alla presentazione della lista di candidati dalla carica di consigliere, deve essere presentato il nome ed il cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio.
4. Il suo funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 8 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, mentre per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ne stabilisce i criteri generali per l'adozione del regolamento da parte della Giunta;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi e l'elenco annuale dei lavori pubblici e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione d'istituzioni e d'aziende e d'aziende speciali, la connessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni d'immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti comunali.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9 – Sedute e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono sedute ordinarie quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni dei seguenti atti fondamentali: i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe a loro, i pareri da rendere nelle dette materie.
3. Le proposte di deliberazione non comprese nel precedente comma 2 del presente articolo, sono iscritte in sedute straordinarie.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, stabilisce la data di convocazione e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, previa richiesta scritta di un quinto dei consiglieri comunali inserendo all'ordine del giorno le questioni di competenza del Consiglio Comunale, comprese le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, in caso di inosservanza, previa diffida, provvede il Prefetto**.**
6. Gli adempimenti previsti al comma 4, in caso di impedimento permanente**,** di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco, di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Art. 10 – Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 11 – Approvazione linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le interpretazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine e di inchieste. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, se formalmente costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti ad intervenire alle sedute delle commissioni quando ne vengono richiesti.
6. Le delibere di istituzione delle commissioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13 – Commissioni non consiliari

1. Il Sindaco, per autonoma iniziativa, può istituire commissioni non consiliari o comitati ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.
2. I componenti degli organismi previsti come al precedente comma saranno scelti dal Sindaco tra i nominativi di cittadini, prioritariamente non consiglieri comunali, segnalati dai capigruppo in numero almeno doppio di quelli previsti da apposito regolamento disciplinante il funzionamento degli organismi stessi. Il Sindaco, nella nomina, dovrà assicurare la rappresentanza proporzionale ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. La scelta dei nominativi verrà effettuata fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità e capacità all'espletamento dell'incarico.

Art. 14 – Attribuzioni delle Commissioni consiliari

1. Compito speciale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento delle commissioni consiliari dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- le forme per la consultazione e le modalità per l'esternazione dei pareri delle commissioni nelle loro materie di competenza;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15 – Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (voti individuali più voti di lista).
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni possono essere presentate, alternativamente o personalmente, al protocollo dal consigliere dimissionario o, anche, per interposta persona ed, in tal caso, l'atto delle dimissioni dovrà o contenere contestualmente il conferimento a persona determinata dalla delega alla presentazione, ovvero, contenere soltanto la dichiarazione di volontà di dismettere il mandato ed essere corredato da altro atto separato di delega alla presentazione sempre nei riguardi di persona determinata. In quest'ultimo caso, tanto la dichiarazione di volontà che la delega dovranno essere distintamente sottoscritte in data certa autenticata. Il Consiglio Comunale procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni secondo il disposto dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.
4. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitale a partecipazione comunale, maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o di nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
5. La decadenza da Consigliere Comunale sarà disciplinata dal regolamento.

Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri e Amministratori Comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio comunale che sarà comunicato al Segretario comunale entro giorni 30 dalla proclamazione o dalla surroga.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, alla fine di ogni anno, i redditi posseduti.
5. Gli Amministratori Comunali, all'uopo autorizzati dall'organo competente, possono partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti locali e assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi ai Comuni ed agli Enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune per gli effetti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 17 – Capigruppo consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano il proprio Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che siano inseriti al primo posto nella lista d'appartenenza.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed è organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza ed opera attraverso le deliberazioni collegiali.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente tra gli indirizzi generali, in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Attua attività propositive d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 19 – Nomina e prerogative

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, sono nominati, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi, dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di non nominabilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Uno o più assessori possono essere revocati dal Sindaco dandone motivate comunicazioni al Consiglio.

Art. 20 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di due fino ad un massimo di sei assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri purché in possesso dei requisiti d'eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa; tali assessori partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
3. La Giunta, salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, con atto monocratico, determina il numero definitivo degli Assessori nei limiti minimi e massimi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21 – Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare la Giunta quando ne fanno richiesta almeno due assessori comunali.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. L'Assessore Comunale che non partecipa a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificati motivi deve essere revocato e sostituito con altro Assessore.
5. Le sedute sono segrete, salva la facoltà del Sindaco di autorizzare la presenza di consiglieri o di professionisti per l'esame di pratiche varie o particolari problemi o persone che, comunque, possono essere sentite nell'interesse dell'attività dell'Ente.

Art. 22 – Attribuzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco ed è organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede d'approvazione del bilancio consuntivo.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi o settori comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
j) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
k) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi in sede di presentazione del conto consuntivo;
l) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
m) esprime pareri sulla nomina del direttore generale o sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
n) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni non immobiliari.
5. La Giunta, altresì, nell'esercizio d'attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale o, in assenza, il Segretario Comunale;
c) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale;
d) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore Generale se nominato.

Art. 23 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
2. Salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi vigenti, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni di provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale e qualora si tratti di piani urbanistici. L'obbligo di astensione si applica qualora vi sia una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli interessi del componente l'organo collegiale. Devono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente della seduta dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un elemento del collegio nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo di direzione politica. Egli è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale, secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale, qualora non fosse nominato il Presidente, fissandone l'ordine del giorno secondo le norme del regolamento.
3. Nomina gli assessori e ne determina il numero entro i limiti stabiliti dal precedente articolo 20. Prende atto di eventuali loro dimissioni e provvede alla loro sostituzione**.**
4. Nomina e presiede, salvo delega, i componenti degli organismi collegiali non di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.
5. Convoca e presiede la Giunta Comunale.
6. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi, ne verifica l'attuazione e ne dirige i lavori secondo il regolamento; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.
7. Per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, il Sindaco, quale Presidente della Giunta Comunale, esprime unità d'indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti con la collaborazione degli Assessori e del Segretario Comunale.
9. Quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia d'ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
10. Quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, in materia d'ordine e sicurezza pubblica**,** al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Il Sindaco può adottare ordinanze di necessità e di urgenza che modifichino gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici in casi di emergenza legati al traffico e/o all'inquinamento atmosferico o acustico. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

11. Il Sindaco è, altresì, responsabile dell'organizzazione dei servizi di protezione civile locale ed è titolare delle competenze prefettizie di informazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
12. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adeguamento delle funzioni stesse.
13. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 8, è compito del Prefetto provvedere con propria ordinanza.
14. Il Sindaco è garante nel rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
15. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
16. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio.

Art. 25 – Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di settore in base ad una delega, che può essere di natura generale, rilasciata dal Sindaco.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari d'apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco in particolare:
a) può sospendere l'adozione degli atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta,
b) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
c) ha facoltà di delegare alcune attribuzioni agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, dandone comunicazione ai Capigruppo Consiliari;
d) presenta al Consiglio Comunale l'atto di dimissioni;
e) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) conferisce o revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale;
h) nomina i responsabili degli uffici e di servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
i) istituisce o sopprime le commissioni o comitati di cui all'art. 13 del presente statuto.
6. In caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili ed urgenti.
7. Irroga sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che non siano di specifica competenza dei responsabili di settore o dirigenti, nonché quelle previste da disposizioni di legge.

Art. 26 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutti i compiti, attribuzioni e funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo di quest'ultimo.
2. Le funzioni di cui al comma precedente, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, saranno delegate dal Sindaco o Vicesindaco ad un Assessore.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, presentata in forma scritta, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Consiglio Comunale.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
a) dimissioni;
b) revoca;
c) decadenza;
d) morte.
2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco che ne prende atto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
5. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
6. Il Sindaco provvede altresì alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa.
7. La cessazione dalla carica di Assessore e la relativa sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al provvedimento.

Art. 29 – Trattamento economico

1. Ai Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni consiliari.
2. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla legge. La misura delle indennità di cui sopra, sarà determinata, secondo le disposizioni di legge, dall'organo comunale competente.

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
Segretario comunale

Art. 30 - Principi e criteri fondamentali e gestionali

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
5. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 31 - Gestione degli uffici e del personale

1. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e ne coordina l'attività qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.
2. Formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale nonché ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di schemi di regolamento.
3. Presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale se il posto messo a concorso è di qualifica pari o superiore a quello del responsabile di area o settore.
4. Adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili di settore.
5. Convoca e presiede le conferenze di coordinamento dei responsabili di settore, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale e definisce, sentita la conferenza dei responsabili di servizio, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi.
6. E' responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore.

Art. 32 – Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Quando è previsto dal rispettivo regolamento, il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali ed alle sedute delle commissioni.
2. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le proposte di delibera e la mozione di sfiducia costruttiva.
3. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
4. Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire l'accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme di legge e regolamento.
5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Art. 33 – Attribuzioni economiche e amministrative

1. Al Segretario Comunale compete, quando non sia stato nominato il Direttore Generale, l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano state espressamente attribuite dallo Statuto o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai responsabili di settore.

Art. 34 – Vicesegretario

1. Un dipendente in possesso dei requisiti di legge o contrattuali oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco, sentita la Giunta, di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Capo II
Uffici

Art. 35 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, ai fini di ottenere la massima efficienza dei servizi.

Art. 36 – Struttura

1. L'organizzazione del Comune si articola in settori, che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

Art. 37 – Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed in particolare:

a) le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa;

b) i rapporti reciproci tra gli uffici ed i servizi e tra questi ed il Segretario Comunale ed il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi;

c) individua forme e metodi di gestione della tecnostruttura comunale.

Titolo III
SERVIZI

Art. 38 - Forme di gestione

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare, sentite le associazioni interessate, nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

Art. 39 - Gestione in economia

1. I servizi in economia sono quelli svolti con propri mezzi e personale e sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali uniformano le loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i contratti.
4. Sono organi delle aziende speciali: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
5. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, dotate di speciali competenze tecnico-amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti, da evidenziarsi con curriculum vitae.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
7. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
8. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 41 – Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, ambientali, di difesa del territorio, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni.
2. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
4. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione. Quindi provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, previa determinazione degli indirizzi da parte del Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e con provate esperienze di amministrazione.
8. Il Presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio stesso.
9. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta Comunale a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. Il regolamento può prevederne l'assunzione con rapporto di diritto privato e le cause di revoca.
10. Il Presidente e gli Amministratori delle istituzioni possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, anche su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati.
11. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 42 – Società per azioni od a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali a prevalente capitale pubblico locale di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva lo schema dello Statuto e un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La misura della partecipazione nelle Società eventualmente costituite per lo svolgimento di servizi pubblici di primaria importanza, verrà stabilita dal Consiglio Comunale in relazione all'interesse dell'Ente determinato caso per caso.

Art. 43 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa e privilegia rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 44 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interesse di cooperazione.

Art. 45 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con gli altri Comuni e/o con la Provincia, Regioni, Stato, altri organismi pubblici della Comunità Europea, Enti morali,

ONLUS ed associazioni riconosciute senza fini di lucro, per svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le loro modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

4. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un opera, possono prevedere forme di convenzioni obbligatorie fra i Comuni e Province. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 46 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziali, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

4. L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

5. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 47 – Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, nonché forme di gemellaggio con altri Comuni.

Art. 48 – Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza, convocata ai sensi della legge 340/2000 ed approvato, con atto formale, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000. Qualora l'accordo sia adottato dal Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del

Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, con pari dignità ed opportunità, alle attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune, a tal fine, valorizza le libere forme associative, che si ispirino ai principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 6, e promuove organismi di partecipazione, anche a carattere zonale, dei cittadini ed organizzazioni di volontariato senza fini di lucro, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale, rimuovendo tutti gli ostacoli che ne possano limitare l'azione e rendendo disponibili gli spazi opportuni. A tal fine, può altresì patrocinare le iniziative che i cittadini o gruppi intraprendono per la valorizzazione dei suddetti principi. Il responsabile del settore, ad istanza delle interessate, registra in apposito albo le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovraccomunale. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto con aggiornamento del legale rappresentante e di ogni eventuale variazione statutaria.
3. Il Comune attiva forme di consultazione e reciproca informazione fra amministratori e cittadini per improntare le sue decisioni ai contributi propositivi dei cittadini, attraverso assemblee, forum a temi, consulte dell'associazionismo, in via ordinaria e continuativa e non solo attraverso i riti elettorali.

Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 50 - Forme di consultazione della popolazione (istanze, petizioni, proposte)

1. Il Comune favorisce la consultazione dei cittadini in forme differenziate ed articolate che garantiscono la libertà di espressione dei partecipanti.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte scritte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, alle quali deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.
3. La Giunta, nel caso di questioni rilevanti, ne demanda l'esame e discussione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché le risposte degli organi competenti (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Servizi Comunali, ecc.) sono determinate da apposito regolamento che prevederà adeguate misure di pubblicità.

Art. 51 – Referendum

1. I referendum consultivi sono indetti su decisione del Consiglio Comunale o per richiesta di almeno il 35% dei cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali dell'ultima revisione dinamica. Per i diritti di voto dei cittadini di altra nazionalità ci si riferirà alle norme nazionali. La raccolta delle firme deve avvenire nei modi previsti dal regolamento e nel termine di tre mesi dalla data di ammissibilità del quesito referendario.

2. I referendum devono riguardare le materie di esclusiva competenza locale e non possono essere accettati nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti, nonché non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, di qualsiasi consultazione europea, nazionale, regionale, provinciale od altre.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) le norme statutarie;
b) atti e provvedimenti inerenti tributi, tariffe, piani finanziari, bilancio di previsione e conto consuntivo;
c) il piano regolatore generale e le relative varianti generali e comunque per argomenti riguardanti gli strumenti urbanistici;
d) atti e provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazione e relative revoche e decadenze;
e) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
f) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
g) atti dovuti dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti ed emanate da altri enti;
h) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
i) materie, argomenti ed atti amministrativi per i quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni di rapporti contrattuali con terzi;
j) progetti o studi di fattibilità per la realizzazione di opere pubbliche inserite nell'elenco annuale e triennale del programma approvato dal Consiglio Comunale.
4. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
5. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera, nella sua piena autonomia, gli atti d'indirizzo della consultazione.
6. In caso di mancato recepimento dell'esito referendario, l'Amministrazione Comunale indice un'assemblea pubblica per rendere note le ragioni del non accoglimento entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Comunale.
7. Il regolamento disciplina l'ammissibilità dei tempi ed i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti cui competerà la verifica e l'espletamento di tutta la procedura referendaria.

Capo II
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 52 - Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune nel caso che la Giunta non si sia attivata per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 53 - Diritto di accesso
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, che saranno individuati in apposito regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie relativa al contenuto di atti, anche interni, elaborati dall'Amministrazione Comunale o comunque utilizzati dalla stessa ai fini dell'attività amministrativa.
4. Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura; individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività amministrative, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, nonché ai singoli cittadini.
6. Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dei regolamenti attuativi, gruppi, associazioni, Enti o comitati che rappresentano interessi diffusi dei cittadini, hanno facoltà di intervenire alla elaborazione di procedimenti amministrativi anche durante la loro stesura.
7. L'avvio di un procedimento amministrativo deve essere comunicato al soggetto interessato in maniera personale, se soggetto singolo, ovvero con forme di pubblicità idonee, se riguardante la tutela di interessi diffusi.
8. Il procedimento amministrativo, all'atto della sua adozione, deve riportare la menzione delle osservazioni presentate e la puntuale motivazione del loro eventuale rigetto.
9. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori sottratti dalla legge alla partecipazione e riguardanti atti normativi, atti amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione e procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 54 – Diritto di informazione
1. Il Comune deve garantire che le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché la loro pubblicazione, rispondano ai requisiti di esattezza, tempestività, inequivocità e completezza.
2. A tal fine devono essere disciplinate nel regolamento le norme che riguardano l'istituto dell'Albo Pretorio, che consentono la corretta pubblicazione degli atti.
3. Sono, inoltre, oggetto di informazione e relativa pubblicazione, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, obiettivi e procedimenti attuati dalla pubblica amministrazione, ovvero determinino l'interpretazione di norme giuridiche relative alla loro applicazione.

Capo III
Difensore Civico

Art. 55 – Istituzione, compiti e mezzi
1. Nel Comune di Brembate è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale, delle aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Sindaco,

anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini singoli od associati e del loro territorio.

3. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

4. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini o Enti pubblici o privati o di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti ed aziende dipendenti. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 127 del D.Lgs. citato.

5. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio tranne quelli riservati per legge. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, a sua volta è tenuto al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

6. Gli Amministratori ed i dipendenti del Comune e degli Enti comunali, sono tenuti a fornire al Difensore Civico tutte le informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni. Nel caso ciò non avvenga, il Difensore Civico può rivolgersi agli organi sovraordinati, cioè: Segretario Comunale, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.

7. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dal successivo comma 9.

8. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore deve farne relazione al Consiglio Comunale in qualsiasi momento.

9. Il Difensore Civico rende pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea. Nei casi di grave inadempienza o di gravi abusi il Difensore Civico informa la popolazione diffusamente e tempestivamente.

10. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Difensore Civico un ufficio e le attrezzature, nonché i mezzi finanziari ritenuti necessari per svolgere le sue funzioni.

11. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità che verrà fissata dalla Giunta Comunale in relazione alla attività ed impegno che verrà a lui richiesto nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 56 – Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri in carica.

2. Il Difensore Civico dura in carica due anni ed è rieleggibile per una sola volta. In via ordinaria la sua elezione avviene entro trenta giorni dalla scadenza del suo predecessore.

3. L'elezione del Difensore Civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

4. Al Difensore Civico si applicano le norme sulla ineleggibilità previste per i Consiglieri. In particolare, non può essere nominato difensore civico, chi è Consigliere Comunale, chi è dipendente comunale e chi è stato candidato non eletto nelle liste del Consiglio Comunale in carica.

5. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore Civico è, inoltre, revocato se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità.

6. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure di intervento.

Titolo III
CONTROLLO INTERNO

Art. 57 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti il controllo finanziario, contabile, quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionali, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei dirigenti o responsabili di settore, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente.
3. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
4. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
5. Il controllo strategico è svolto, comunque, da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 58 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I Revisori devono possedere i requisiti prescritti per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili solo per inadempienze ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale per migliorare la gestione economica finanziaria dell'Ente; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, deve riferirne immediatamente al Consiglio Comunale ed agli organismi per legge deputati.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
6. Potranno essere previste apposite norme regolamentari per ulteriori forme di controllo economico-finanziario interno.

Titolo IV
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59 – Statuto

1. Lo Statuto, nel rispetto delle leggi, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto ed ai regolamenti anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, nei quindici giorni consecutivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, affissi all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'Albo.

Art. 60 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a. nelle materie a lui demandate dalla legge o dallo Statuto;
b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli, integrarli ed abrogarli.
3. I regolamenti sono ripubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 61 – Ordinanze

1. I responsabili di settore emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari; in caso di loro assenza, provvede il funzionario previsto dal decreto sindacale.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 e comma 2 dell'art 54 del D.Lgs. 267/2000**.** Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Art. 62 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti previsti dallo Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme approvate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.